SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1037)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari interni) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1977 (V. *Stampato n.* **1739**)

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(ANTONIOZZI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 dicembre 1977

Incremento di fondi per il credito cinematografico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, è aumentato di complessive lire 14 miliardi,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978 mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato di complessive lire 2 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di pari importi da parte dello Stato.

Art. 2.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è integrato della complessiva somma di lire 4 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi 1977 e 1978, mediante conferimento di eguali importi da parte dello Stato.

Gli importi di cui al precedente comma sono destinati per il 70 per cento alle operazioni di finanziamento per nuove produzioni, per la distribuzione e l'esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche e, per il 30 per cento, alla concessione di contributi ed alle operazioni di finanziamento di cui al terzo e quarto comma dello stesso articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819.

Art. 3.

I limiti del 30 per cento e di lire 5 milioni, indicati nell'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, sono elevati rispettivamente al 40 per cento e a lire 10 milioni.

Art. 4.

All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni 1977 e 1978, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.